



REGOLAMENTO

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Prima approvazione: delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/01/2014
Adeguamento al D.Lgs. 50/2016: delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/08/2016
Adeguamento alle gare telematiche: delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/12/2018
Adeguamento al DL 76/2020: delibere del Consiglio di Amministrazione in data 24/07/2020 e 09/10/2020
Adeguamento al DL 77/2021: delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/11/2021

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI	2
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – PRINCIPI.....	2
ART. 3 – RAPPORTI CON LE FONTI NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI	3
ART. 4 – DISCIPLINA APPLICABILE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRATTI.....	3
4.1 – QUADRO DEI LAVORI NEI SETTORI SPECIALI	3
4.2 – QUADRO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL CONTRATTO E CONTRATTI MISTI	4
ART. 6 – NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’AFFIDAMENTO (RDA).....	5
6.1 – NOMINA DEL RDA	5
6.2 – COMPITI DEL RDA.....	5
6.3 – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RDA	6
ART. 7 – PROCEDURE PRELIMINARI ALL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE.....	7
7.1 – IL DOCUMENTO PRELIMINARE AL PROGETTO D’INVESTIMENTO.....	7
7.2 – IL DOCUMENTO PRELIMINARE AL CONTRATTO.....	7
TITOLO II – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI	9
ART. 8 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI	9
8.1 – GENERALITÀ	9
8.2 – IMPORTO LAVORI INFERIORE AD € 150.000: AFFIDAMENTO DIRETTO.....	9
8.3 – IMPORTO LAVORI DA € 150.000 E FINO AD €500.000: CONFRONTO CONCORRENZIALE	9
8.4 – IMPORTO LAVORI OLTRE €500.000 E FINO AD €3.000.000: PROCEDURA NEGOZIATA.....	10
8.5 – IMPORTO LAVORI OLTRE €3.000.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	10
ART. 9 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.....	11
9.1 – GENERALITÀ	11
9.2 – IMPORTO SERVIZI/FORNITURE INFERIORE AD €75.000 €139.000: AFFIDAMENTO DIRETTO	11
9.3 – IMPORTO SERVIZI/FORNITURE DA €75.000 €139.000 E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA: PROCEDURA NEGOZIATA	11
ART. 10 – OPERAZIONI DI GARA, COMMISSIONE GIUDICATRICE E VERIFICHE DI CONGRUITÀ	12
ART. 11 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA ..	13
ART. 12 – GARANZIE	14
ART. 13 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO FINO AD EURO 50.000 O DI SOMMA URGENZA.....	15
ART. 14 – CONTRATTO	16
ART. 15 – CONTABILIZZAZIONE E COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE.....	16
TITOLO III – SISTEMI DI QUALIFICAZIONE	18
ART. 16 – FORMAZIONE E TENUTA DEGLI ELENCHI UFFICIALI	18
ART. 17 – PROCEDURA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI UFFICIALI	18
ART. 18 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI.....	19
ART. 19 – MANCANZA O INCAPIENZA DEGLI ELENCHI UFFICIALI	22
ART. 20 – ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI INVITI	22
TITOLO IV – GARE TELEMATICHE	24
ART. 21 – GENERALITÀ.....	24
ART. 22 – PIATTAFORMA TELEMATICA.....	24

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1 La Società pubblica partecipata SICAM SRL (di seguito denominata la “Società”) è impresa pubblica, così come definita nell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito denominato “Codice”), è affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Area 1 nell’Ambito Territoriale Ottimale di Mantova e pertanto opera, per le attività esercitate nei settori speciali normati dalla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice, con specifico riferimento agli artt. da 114 a 139 del Codice medesimo.

1.2 La Società applica l’art. 36, comma 8 del Codice (Contratti sotto soglia) in base al quale *“Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.”*

1.3 Il presente regolamento disciplina, ai Titoli I-II ed ai sensi dell’art. 36, comma 8 del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento, la stipulazione e l’esecuzione da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all’art. 35 del Codice stesso. Le soglie sono definite per l’anno 2021 in euro 5.350.000 per lavori ed in euro 428.000 per forniture e servizi e si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall’art. 35, comma 3 del Codice.

1.4 Il presente regolamento disciplina, al Titolo III, il sistema di qualificazione degli operatori economici previsto dall’art. 134 del Codice.

1.5 Il presente regolamento istituisce e disciplina, al Titolo IV, il sistema di gestione delle procedure di gara telematiche mediante l’utilizzo della piattaforma digitale.

Art. 2 – Principi

2.1 La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell’azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell’utenza servita ed anche ai fini del rispetto degli impegni cogenti assunti nei confronti della medesima per effetto della Carta dei Servizi emanata in conformità alla normativa vigente e nel rispetto degli impegni assunti con l’AATO, Carta che impone tempistiche di intervento particolarmente ristrette e con soddisfazione dell’utenza stessa.

2.2 In riferimento all’art. 36, comma 8 del Codice, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Devono, inoltre, garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione. I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

Art. 3 – Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

3.1 In riferimento agli artt. 114 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in via integrativa rispetto alle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

3.2 Per quanto disposto dagli artt. 114 e seguenti del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 114 a 139.

3.3 Stante la libertà di disciplinare sia la fase di scelta del contraente che quella esecutiva, si applicheranno quelle sole norme o parti di norme del Codice laddove preservino la tutela della concorrenza ed i principi comunitari.

Art. 4 – Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

Nel seguito sono riprodotte le normative che SICAM SRL (per le attività esercitate relativamente al servizio idrico integrato di cui all'art. 117 del Codice) è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato del contratto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

4.1 – Quadro dei lavori nei settori speciali

4.1.1 – Regime sopra soglia comunitaria (> = €5.350.000)

Si applica il Codice (artt. da 114 a 139) nella fase di scelta del contraente, con le modifiche e integrazioni contenute nel Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e nel Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito congiuntamente denominati DL semplificazioni 2020-2021), per tutto il periodo in cui dette modifiche sono vigenti.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti del DPR 207/2010 (di seguito definito "Regolamento") Parte IV Titoli I e III per quanto ancora vigente e fino all'emanazione degli atti regolamentari specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC se vincolanti nei settori speciali, ecc.), oltre alla normativa per i settori ordinari.

Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice, del Regolamento e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate, con apposita previsione contrattuale dandone, preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.1.2 – Regime sotto soglia comunitaria (< €5.350.000)

Si applica l'art. 36, comma 8 del Codice (coordinato con i DL semplificazioni 2020-2021) che per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti in conformità e nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti del DPR 207/2010, Parte IV Titoli II e III, per quanto ancora vigente e fino all'emanazione degli atti regolamentari specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC se vincolanti nei settori speciali,

ecc.) oltre ai principi discendenti dal Codice, in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice, del Regolamento e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.2 – Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali

4.2.1 – Regime sopra soglia comunitaria (> = €428.000)

Si applicano le norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie e, quindi, il Codice (artt. 114 e seguenti), con le modifiche e integrazioni contenute nei DL semplificazioni 2020-2021, il DPR 207/2010, Parte IV Titoli I e III, per quanto ancora vigente e gli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo.

Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice, del Regolamento e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4.2.2 – Regime sotto soglia comunitaria (< €428.000)

Si applica l'art. 36, comma 8 del Codice che per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti in conformità, e nel rispetto, dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di servizio/fornitura la cui necessità sia correlata all'esercizio delle attività rientranti nei settori speciali.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti del DPR 207/2010, Parte IV Titoli II e III, per quanto ancora vigente e fino all'emanazione degli atti regolamentari specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC se vincolanti nei settori speciali, ecc.) oltre ai principi discendenti dal Codice, in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice, del Regolamento e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Art. 5 – Determinazione del valore del contratto e contratti misti

5.1 Al fine di stabilire il valore stimato del contratto che s'intende stipulare si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice.

5.2 Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.

5.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

5.4 E' fatta salva la previsione contenuta nell'art. 51 del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali.

5.5 Per i contratti misti si applica l'art. 28 del Codice, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai settori speciali.

Art. 6 – Nomina e compiti del responsabile dell'affidamento (RDA)

6.1 – Nomina del RDA

6.1.1 La Società non è tenuta all'individuazione ed alla nomina del responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del Codice. Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 del citato art. 31, per ogni procedura contrattuale la Società nomina un responsabile dell'affidamento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza la Società è tenuta. I compiti del responsabile dell'affidamento sono indicati al successivo paragrafo 6.2.

6.1.2 Ai fini della semplificazione, della celerità e dell'efficienza la Società procede, con un atto generale del CDA, alla nomina di un responsabile dell'affidamento unico per tutte le procedure contrattuali di importo a base di gara pari o inferiore alla soglia di euro 100.000.

6.1.3 Oltre la soglia di cui al precedente comma, in base alle specifiche esigenze operative aziendali, l'individuazione del responsabile dell'affidamento viene disposta con uno specifico atto societario per ogni procedura contrattuale.

6.2 – Compiti del RDA

6.2.1 Il responsabile dell'affidamento svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dagli artt. 9-10 del Regolamento e dagli atti regolamentari specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC se vincolanti nei settori speciali, ecc.), oltre agli eventuali ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice e del Regolamento, alla cui osservanza la Società è tenuta, ad eccezione dei ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica il modello organizzativo e le connesse procedure interne alla Società.

6.2.2 Il responsabile dell'affidamento, oltre alle funzioni ed ai compiti indicati al precedente comma 6.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:

- predisposizione del Documento Preliminare al Progetto d'Investimento e del Documento Preliminare al Contratto, come disciplinati al successivo art. 7;
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- formazione, gestione e aggiornamento degli Elenchi Ufficiali come previsti dal Titolo III del presente regolamento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;

- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le comunicazioni inerenti le procedure di affidamento e l'emissione delle conferme d'ordine;
- svolgimento dell'istruttoria ed autorizzazione al subappalto;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, da sottoporre al CDA per l'autorizzazione alla liquidazione, e rilascio del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato da sottoporre all'approvazione del CDA;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.3 – Attività di supporto al RDA

6.3.1 Il responsabile dell'affidamento è supportato dai dipendenti e dai referenti dei singoli settori della Società, in base al modello di organizzazione interna, sia nella fase di programmazione/progettazione sia nella fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

6.3.2 Nella fase di programmazione/progettazione il responsabile dell'affidamento si avvale dei dipendenti e dei referenti interni della Società per la valutazione e la sintesi delle necessità aziendali in termini di investimenti e di gestione dell'attività ordinaria. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo il supporto deve riguardare le seguenti attività di competenza del responsabile dell'affidamento:

- analisi delle richieste di acquisto o degli interventi di manutenzione segnalati dai singoli settori di attività della Società anche ai fini della predisposizione del Documento Preliminare al Progetto d'Investimento e del Documento Preliminare al Contratto, come disciplinati al successivo art. 7, con particolare riferimento alla verifica delle esigenze operative;
- definizione dei capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni;
- organizzazione del progetto eventualmente necessario per gli interventi di manutenzione anche attraverso l'affidamento di servizi tecnici esterni;
- acquisizione delle autorizzazioni eventualmente necessarie agli interventi di manutenzione;
- valutazione della qualifica necessaria per fornitori e appaltatori;
- formazione, gestione e aggiornamento degli Elenchi Ufficiali come previsti dal Titolo III del presente regolamento.

6.3.2 Nella fase di esecuzione il responsabile dell'affidamento si avvale dei referenti interni per la verifica della regolarità dell'esecuzione dei contratti inerenti i lavori di manutenzione e le attività e gli approvvigionamenti ordinari per il regolare funzionamento delle attività della Società. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo il supporto deve riguardare le seguenti attività:

- acquisizione ed analisi, durante l'esecuzione dei lavori, delle informazioni necessarie all'approvazione degli stati di avanzamento ed alla predisposizione della relazione tecnico economica esplicativa di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- acquisizione ed analisi, al termine dei lavori, delle informazioni necessarie alla predisposizione della relazione finale di esecuzione dell'investimento;

- controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, anche in previsione della liquidazione dei corrispettivi;
- raccolta ed invio dei dati per le procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.3.3 Il responsabile dell'affidamento, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità di affidamento degli appalti di servizi disciplinate nel presente regolamento.

Art. 7 – Procedure preliminari all'attività contrattuale

L'attività contrattuale di cui al presente regolamento è preceduta dal documento preliminare al progetto d'investimento e dal documento preliminare al contratto.

7.1 – Il Documento Preliminare al Progetto d'Investimento

7.1.1 Il Documento Preliminare al Progetto d'Investimento è documento redatto a cura del responsabile dell'affidamento, individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento, secondo gli indirizzi strategici impartiti dal CDA ed in stretta collaborazione con gli uffici della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutti gli interventi riguardanti i lavori che costituiscono investimento.

7.1.2 Il documento è redatto, anche in forma schematica, sulla scorta dei seguenti contenuti:

- descrizione delle caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali dell'investimento;
- valutazione economica dei costi del progetto d'investimento organizzato per categorie di spesa (quadro economico);
- definizione delle procedure autorizzative necessarie all'esecuzione dell'investimento;
- definizione, sulla base della tipologia e dell'importo dell'intervento, del percorso progettuale e della modalità di scelta del contraente con relative motivazioni;
- individuazione delle figure interne competenti per la progettazione o valutazione delle necessità di acquisizione di servizi tecnici esterni;
- cronoprogramma di massima dell'investimento ed eventuale cronoprogramma di massima della spesa;
- modalità di scelta del contraente e relative motivazioni;
- eventuali indicazioni sulla copertura finanziaria.

7.1.3 Il documento preliminare al progetto di investimento deve essere approvato dall'amministrazione della Società (Amministratore Delegato o Consiglio di Amministrazione), secondo il modello di organizzazione interno e le rispettive deleghe per poter attivare le successive fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori. Per lavori di importo a base di gara inferiore ad euro 50.000 e per i lavori di somma urgenza non è obbligatoria la definizione del documento preliminare al progetto di investimento (come anche indicato al successivo art. 13).

7.2 – Il Documento Preliminare al Contratto

7.2.1 Il Documento Preliminare al Contratto è documento redatto a cura del responsabile dell'affidamento, individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento, secondo gli indirizzi strategici impartiti dal CDA ed in stretta collaborazione con gli uffici della Società, ciascuno per quanto di propria competenza, per tutti i contratti inerenti i lavori di manuten-

zione e le attività, le forniture, i servizi e gli approvvigionamenti ordinari per il regolare funzionamento della Società.

7.2.2 Il documento è redatto prima dell'avvio della fase di scelta del contraente per ogni procedura di affidamento di lavori di manutenzione oppure per le forniture ed i servizi, ivi compresi quelli necessari alla realizzazione di un progetto di investimento.

Il documento è redatto, anche in forma schematica, sulla scorta dei seguenti contenuti:

- fine del contratto;
- oggetto del contratto;
- importo presunto del contratto e sua durata;
- modalità di scelta del contraente e relative motivazioni;
- clausole essenziali del contratto, comprese garanzie e penali;
- necessità di redigere, per la specialità o complessità dell'appalto, apposito capitolato speciale di appalto con individuazione delle figure interne competenti per la sua predisposizione o valutazione delle necessità di acquisizione di servizi tecnici esterni con relativa stima dei costi.

7.2.3 Il documento preliminare al contratto deve essere approvato dall'amministrazione della Società (Amministratore delegato o Consiglio di Amministrazione), secondo il modello di organizzazione interno e le rispettive deleghe, per poter attivare le successive fasi di predisposizione del capitolato speciale di appalto (se necessario) e dell'affidamento del contratto. Per lavori di manutenzione, servizi e forniture di importo a base di gara inferiore ad euro 50.000 e per le procedure di somma urgenza non è obbligatoria la definizione del documento preliminare al contratto (come anche indicato al successivo art. 13).

TITOLO II – SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 8 – Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI

8.1 – Generalità

8.1.1 Il presente articolo disciplina l'affidamento dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, ai sensi dell'art. 35 del Codice, aventi un importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria.

8.1.2 I lavori da eseguire devono risultare da apposito progetto redatto in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima o preventivo contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento. In ogni caso nel documento preliminare al progetto di investimento è indicata la tipologia e la definizione del livello progettuale da predisporre, anche sulla base della complessità tecnica dell'intervento e dell'importo dei lavori da eseguire.

8.2 – Importo lavori inferiore ad €150.000: affidamento diretto

8.2.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è inferiore ad euro 150.000, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione. L'affidamento diretto prevede comunque una congrua motivazione in ordine alla scelta del contraente nonché la valutazione della congruità del prezzo, entrambi da esporsi in apposita documentazione predisposta dal responsabile dell'affidamento.

8.2.2 Al fine della scelta del contraente il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, opera attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali disciplinati al Titolo III del presente regolamento. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di celerità ed operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore.

8.2.3 Ai fini della valutazione di congruità del prezzo il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, può avvalersi di contratti precedenti, di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti e/o società per lavori della stessa o di analoga tipologia.

8.2.4 Il responsabile dell'affidamento, anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento preliminare al progetto di investimento, può procedere ad interpellare più operatori economici secondo la procedura di cui al successivo comma 8.3.

8.3 – Importo lavori da €150.000 e fino ad €500.000: confronto concorrenziale

8.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore o pari ad euro 500.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Del rispetto dei suddetti principi deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento.

8.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti

e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali disciplinati al Titolo III del presente regolamento.

8.3.3 E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, temperando esigenze di celerità ed operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore, compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.

8.3.4. Nell'ambito del confronto concorrenziale non è applicabile la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, a meno che non sia espressamente prevista nella lettera d'invito, salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice.

8.4 – Importo lavori oltre €500.000 e fino ad €3.000.000: procedura negoziata

8.4.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è superiore ad euro 500.000 e inferiore o pari ad euro 1.500.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8.4.2 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è superiore ad euro 1.500.000 e inferiore o pari ad euro 3.000.000 si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima previa consultazione di almeno quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

8.4.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso sorteggio dagli elenchi ufficiali disciplinati al Titolo III del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione.

8.4.4 Per l'individuazione, la valutazione e l'eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice e dai DL semplificazioni 2020-2021.

8.5 – Importo lavori oltre €3.000.000 e fino alla soglia comunitaria

8.5.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è superiore ad euro 3.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria, la procedura da adottare, correlata alle specifiche esigenze della Società, deve essere individuata dal CDA su proposta del responsabile dell'affidamento tra quelle previste dall'art. 123 del Codice e dai DL semplificazioni 2020-2021, e precisamente:

- un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
- un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 128 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione;
- un bando di gara a norma dell'articolo 129;
- una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125;
- nel periodo di vigenza delle disposizioni dei DL semplificazioni 2020-2021, una procedura negoziata, senza bando, come da precedente art. 8.4.2 previa consultazione di almeno quindici operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, selezionati ordinariamente come da precedente art. 8.4.3 oppure attraverso

specifica indagine di mercato se la natura del contratto da affidare ed i requisiti di partecipazione previsti richiedono una maggiore pubblicità ed apertura al mercato.

8.5.2 Per l'individuazione, la valutazione e l'eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice e dai DL semplificazioni 2020-2021.

Art. 9 – Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE

9.1 – Generalità

9.1.1 Il presente articolo disciplina l'affidamento dei contratti di servizi e forniture, aventi un valore inferiore alla soglia comunitaria, compresi tutti i servizi di ingegneria e architettura ed in generale i servizi tecnici professionali.

9.2 – Importo servizi/forniture inferiore ad € 139.000: affidamento diretto

9.2.1 Quando l'importo dei servizi/forniture è inferiore ad euro 139.000, la Società può procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione. L'affidamento diretto prevede, comunque, una congrua motivazione in ordine alla scelta del contraente nonché la valutazione della congruità del prezzo, entrambi da esporsi in apposita documentazione predisposta dal responsabile dell'affidamento.

9.2.2 Al fine della scelta del contraente il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, opera attraverso indagine di mercato o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali già disponibili, tra gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali disciplinati al Titolo III del presente regolamento. Nel procedere agli affidamenti diretti potrà essere tenuta in considerazione l'affidabilità dimostrata da soggetti affidatari in rapporti precedenti. L'affidamento diretto potrà anche contemperare esigenze di celerità e operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore.

9.2.3 Ai fini della valutazione di congruità del prezzo, il responsabile dell'affidamento, in collaborazione con gli uffici della Società, può avvalersi di contratti precedenti, di rilevazioni di prezzi di mercato e/o di prezzi pagati da altri enti e/o società per servizi/forniture della stessa o di analoga tipologia.

9.2.4 Il responsabile dell'affidamento, anche sulla base delle previsioni contenute nel documento preliminare al contratto, può procedere ad interpellare più operatori economici secondo la procedura di cui al successivo comma 9.3.

9.3 – Importo servizi/forniture da € 139.000 e fino alla soglia comunitaria: procedura negoziata

9.3.1 Quando l'importo dei servizi/forniture da eseguirsi sia pari o superiore ad euro 139.000 e inferiore o pari ad euro 250.000, si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

9.3.2 Quando l'importo dei servizi/forniture da eseguirsi sia superiore ad euro 250.000 e inferiore o pari alla soglia comunitaria, si procede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto del principio di rotazione, a procedura negoziata plurima previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

9.3.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e il responsabile dell'affidamento opera attraverso indagine di mercato e/o attraverso elenchi e/o albi interni, anche informali, già disponibili, tra gli operatori affidatari di rapporti precedenti e gli operatori che abbiano manifestato un generico interesse ad essere interpellati oppure opera selezionando alcuni operatori inseriti negli elenchi ufficiali disciplinati al Titolo III del presente regolamento, nel rispetto del principio di rotazione.

9.3.4 E' comunque fatto salvo il principio di rotazione. La rotazione tiene conto delle primarie necessità aziendali di soddisfazione dell'utenza e di rispetto della carta dei servizi, temperando esigenze di celerità e di operatività correlate alla presenza sul territorio dell'operatore con quelle della sua specializzazione ed esperienza nel settore compresi riferimenti a precedenti rapporti con la Società.

9.3.5 Per l'individuazione, la valutazione e l'eventuale esclusione automatica delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice e dai DL semplificazioni 2020-2021.

Art. 10 – Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità

10.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano sempre agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da esperirsi con le procedure di cui agli artt. 8.4 – 8.5 – 9.3 del presente regolamento e, solo nel caso in cui sia specificatamente previsto dagli inviti, anche alle procedure di cui agli artt. 8.2 – 8.3 – 9.2.

10.2 I bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere di invito, il criterio di aggiudicazione nonché i parametri di valutazione sono approvati con deliberazione a contrarre del CDA della Società, su proposta del responsabile dell'affidamento. Al fine di ottimizzare e standardizzare le procedure, la Società può approvare gli "schemi tipo" dei bandi, dei disciplinari e degli inviti con successiva e specifica approvazione del criterio di aggiudicazione e dei parametri di valutazione per ogni singolo affidamento.

10.3 Nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, il seggio di gara è costituito dal responsabile dell'affidamento che, in seduta pubblica, effettua tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria. Segue la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del responsabile dell'affidamento.

10.4 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito dal responsabile dell'affidamento che, in seduta pubblica, effettua l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente trasmette le offerte tecniche (offerte qualitative) alla commissione giudicatrice che, in una o più sedute riservate, svolge la valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine della valutazione delle offerte tecniche, il medesimo seggio di gara si riunisce in seduta pubblica, effettua l'apertura e la verifica delle offerte quantitative (offerta economica, offerta cronologica, ecc.) e procede all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa. Segue la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del responsabile dell'affidamento.

10.5 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dal responsabile dell'affidamento. L'esito definitivo di gara deve essere pubblicato sul sito web della Società con indicazione della graduatoria, del soggetto aggiudicatario,

dell'importo di aggiudicazione e dei concorrenti invitati. Sono fatte salve le informazioni previste dall'art. 76 del Codice.

10.6 La commissione giudicatrice ed il suo Presidente, se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è nominata dal CDA della Società dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Non si applicano le disposizioni previste dall'art. 77 del Codice (giusta art. 77, comma 13 del Codice).

10.7 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, compreso il Presidente della commissione, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In ogni caso la nomina del responsabile dell'affidamento a membro della commissione di gara può essere ammessa ed è valutata, con riferimento alla singola procedura, dal CDA della Società all'atto della nomina dei commissari.

10.8 I commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della stazione appaltante, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti: all'atto dell'accettazione della nomina i commissari devono dichiarare l'assenza delle cause di incompatibilità previste al precedente comma 10.7 e l'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del Codice.

10.9 La verifica di congruità delle offerte, per la quale si applica l'art. 97 del Codice, viene effettuata dal responsabile dell'affidamento eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

10.10 Alle sedute pubbliche non è obbligatoria la presenza di testimoni della stazione appaltante né dei componenti della commissione giudicatrice (se nominata) in quanto il portale delle gare telematiche consente la completa e trasparente tracciabilità di tutti i flussi e le informazioni nonché la inviolabilità, segretezza ed immutabilità dei documenti e delle offerte presentate.

Art. 11 – Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

11.1 L'affidatario, in tutte le procedure di cui agli artt. 8 – 9, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, da accertarsi mediante le dichiarazioni di cui al successivo comma 11.2, nonché di idonei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui agli artt. 83 e 84 del Codice, da accertarsi nei modi indicati al successivo comma 11.3. Del possesso di tali requisiti deve risultare evidenza oggettiva almeno prima del perfezionamento del contratto.

11.2 Il possesso dei requisiti di ordine generale è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente, di non trovarsi nelle condizioni ostative elencate nell'art. 80 del Codice, specificandole una per una.

11.3 Negli affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000 o per l'affidamento di servizi e forniture fino ad euro 150.000 i requisiti di ordine tecnico-professionale sono normalmente comprovati con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o con la certificazione SOA se posseduta). Per lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 le imprese sono qualificate mediante attestazione da parte degli appo-

siti organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare. Per servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000 la Società utilizza criteri di selezione qualitativa nel rispetto dei principi desumibili dall'art. 83 del Codice, nel rispetto del principio di proporzionalità.

11.4 La Società può richiedere il possesso di ulteriori e specifici requisiti di ordine tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario (per affidamenti di lavori, servizi e forniture) per garantire un ottimale livello di competenza, con particolare riferimento alle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non assicuri alla Società un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori, servizi e forniture da affidare, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

11.5 Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere attestato mediante il Documento di gara unico europeo (DGUE) con le modalità previste dall'art. 85 del Codice, secondo il modello vigente all'atto dell'indizione della procedura e con le eventuali integrazioni predisposte dalla Società. Nelle procedure di cui agli artt. 8.2 – 8.3 – 9.2 la dichiarazione può essere resa in forma semplificata secondo modello di dichiarazione appositamente predisposto dalla Società.

11.6 Nelle procedure di scelta del contraente e per lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 il responsabile dell'affidamento seleziona i soggetti da invitare sulla base del possesso della attestazione SOA relativa alla categoria prevalente e con la classifica idonea per consentirne la partecipazione in forma singola, fatta salva la facoltà riconosciuta dal Codice all'operatore economico invitato individualmente di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Art. 12 – Garanzie

12.1 Fatta eccezione per gli affidamenti diretti, per gli affidamenti di lavori fino ad euro 500.000 e di servizi/forniture fino ad euro 250.000 per i quali il documento preliminare al progetto d'investimento o il documento preliminare al contratto dispongano l'eccezione in tal senso, le offerte da presentare in sede di gara devono essere corredate da una garanzia (cauzione provvisoria) normalmente pari al 2% dell'importo posto a base di gara costituita secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 93 del Codice, con la possibilità di riduzione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento (giusta art. 93, comma 1 del Codice). Si applica inoltre la speciale disciplina transitoria prevista dai DL semplificazioni 2020-2021.

12.2 A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, le ditte appaltatrici devono prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; viene, comunque, fatta salva per la Società la risarcibilità del maggior danno.

Qualora il corrispettivo sia previsto in un'unica soluzione ad ultimazione dell'intervento o quando il contratto sia contenuto nell'importo di euro 150.000, le ditte appaltatrici possono essere esonerate, ad insindacabile giudizio della Società anche in base alla particolarità dei lavori, servizi e forniture da eseguirsi, dal prestare la cauzione definitiva.

12.3 Per i lavori, la ditta appaltatrice è obbligata a stipulare una polizza assicurativa, di importo da definire nel bando di gara o nella lettera di invito alla gara, che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad euro 500.000. La polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per lavori di importo fino ad euro 200.000 le suddette polizze possono essere sostituite dalla polizza assicurativa per la copertura contro i rischi professionali connessi alla generale attività dell'impresa già posseduta dall'operatore economico, ad insindacabile scelta della Società anche in base alla particolarità dei lavori da eseguirsi ed all'importo della polizza in essere, per la quale può essere richiesto l'adeguamento in caso di aggiudicazione.

12.4 Per i servizi e le forniture, la Società ha facoltà di inserire nei capitolati/disciplinari e nelle lettere invito l'obbligo per l'appaltatore di presentare specifiche polizze di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, in relazione alla tipologia dei servizi/forniture da eseguire attenendosi ai principi previsti dal Codice. Le suddette polizze sono preferibilmente sostituite dalla polizza assicurativa per la copertura contro i rischi professionali connessi alla generale attività dell'impresa già posseduta dall'operatore economico, ad insindacabile scelta della Società anche in base alla particolarità dei servizi e delle forniture da eseguirsi ed all'importo della polizza in essere, per la quale può essere richiesto l'adeguamento in caso di aggiudicazione.

12.5 E' fatta salva, nel rispetto del principio di proporzionalità, la facoltà della Società di richiedere ulteriori garanzie a corredo del contratto, purché preventivamente esplicitate nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 13 – Affidamenti di importo fino ad euro 50.000 o di somma urgenza

13.1 Per le assegnazioni di lavori, servizi, forniture di importo fino ad euro 50.000, in considerazione del modesto valore economico e tenuto conto dell'esigenza di una maggiore speditezza delle procedure, è possibile procedere ad affidamento diretto, ai sensi degli artt. 8.2 – 9.2, anche senza la definizione del documento preliminare al progetto di investimento o del documento preliminare al contratto.

13.2 Per lavori, servizi, forniture di somma urgenza, indipendentemente dall'importo, determinati da cause impreviste o imprevedibili, la cui ritardata esecuzione può concretamente e gravemente pregiudicare il regolare svolgimento del servizio idrico integrato nonché la salute e la sicurezza sul lavoro, la salute pubblica o l'ambiente, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 13.1: di tale evenienza deve essere data comunicazione agli organi amministrativi della Società.

13.3 Il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore conosciuto alla Società o comunque al mercato locale e il responsabile dell'affidamento non sia a conoscenza di atti o fatti che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. Resta comunque ferma la facoltà per la Società di procedere in qualunque momento all'accertamento circa il possesso dei requisiti di cui trattasi.

13.4 Ai fini della garanzie è richiesta solo polizza assicurativa per la copertura contro i rischi professionali connessi alla generale attività dell'impresa.

Art. 14 – Contratto

14.1 Per lavori di importo fino ad euro 150.000 e per servizi e forniture di importo fino ad euro 150.000 il contratto è formalizzato tramite corrispondenza commerciale (conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla richiesta di offerta e/o dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati.

14.2 Per lavori di importo superiore ad euro 150.000 e per servizi e forniture di importo superiore ad euro 150.000 il contratto è formalizzato tramite scrittura privata secondo lo schema allegato al progetto, alla lettera invito oppure secondo lo schema tipo utilizzato dalla Società.

14.3 Per gli appalti gestiti mediante "accordo quadro", il contratto normativo generale è sempre formalizzato come da precedente art. 14.2 mentre i singoli contratti applicativi possono essere formalizzati, indipendentemente dal loro importo, come da precedente art. 14.1 oppure 14.2 e comunque secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto relativo alla singola procedura di approvvigionamento.

14.4 La stipula del contratto mediante scrittura privata può essere prevista anche per importi inferiori rispetto a quelli indicati al precedente paragrafo 14.1, sulla base delle effettive esigenze di gestione, di garanzia e di sicurezza richieste dalla Società.

14.5 La competenza alla firma del contratto di appalto è del legale rappresentante della Società, secondo il modello organizzativo societario.

Art. 15 – Contabilizzazione e collaudo – regolare esecuzione

15.1 Per la fase esecutiva di contabilizzazione e di collaudo dei lavori, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice, dal Regolamento di attuazione e dagli atti regolamentari specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC se vincolanti nei settori speciali, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate di contabilità anche nel rispetto del principio di proporzionalità.

15.2 La contabilizzazione dei lavori potrà essere effettuata anche in forme semplificate garantendo, comunque, rispetto del contraddittorio con l'impresa esecutrice, la possibilità all'impresa di poter iscrivere riserve (anche con lettera raccomandata) e consentendo alla Società di garantire il controllo e la rendicontazione delle lavorazioni effettuate.

15.3 Il collaudo è normalmente eseguito attraverso la forma del certificato di regolare esecuzione. Resta nella facoltà della Società di prevedere negli atti contrattuali l'eventuale collaudo, anche in corso d'opera, e la nomina di un vero e proprio collaudatore, qualora ritenuto opportuno e se non già obbligatorio in base alle disposizioni del Codice.

15.4 Per lavori di semplice esecuzione e di importo limitato il collaudo può perfezionarsi anche attraverso il visto, da parte del responsabile dell'affidamento, della fattura di saldo previa necessarie verifiche, con il supporto dei referenti interni della Società e comunque secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se i lavori eseguiti e fatturati corrispondano alle condizioni di esecuzione ed agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

15.5 L'esecuzione delle forniture e/o dei servizi assegnati a norma del presente regolamento è controllata dai dipendenti e dai referenti interni della Società, sotto la supervisione del responsabile dell'affidamento.

15.6 Le relative fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche ed alla liquidazione secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

TITOLO III – SISTEMI DI QUALIFICAZIONE

Art. 16 – Formazione e tenuta degli Elenchi Ufficiali

16.1 Al fine di attivare la procedura negoziata plurima senza avviso di gara, di cui agli artt. 8.4 –9.3 del presente regolamento, la Società provvede alla formazione e revisione periodica di n. 3 elenchi ufficiali di operatori/impresе, organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:

Elenco n. 1: lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Elenco n. 2: servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Elenco n. 3: forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

16.2 Gli elenchi di cui al precedente comma 16.1 possono essere suddivisi in sezioni in base alla categoria ed alla classifica dei lavori ai sensi del Regolamento o alla tipologia delle forniture o dei servizi.

16.3 Il responsabile dell'affidamento può attingere ai nominativi degli operatori inseriti negli elenchi ufficiali anche per dar corso alle procedure previste agli artt. 8.2 – 8.3 – 9.2 del presente regolamento.

16.4 Nel caso di appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, ai fini del presente articolo è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

16.5 Gli elenchi ufficiali di cui al presente Titolo III costituiscono il sistema di qualificazione disciplinato all'art. 134 del Codice e rappresentano elemento necessario e sufficiente per l'indizione delle gare mediante procedura ristretta o negoziata ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera b) del Codice fino alla soglia comunitaria o fino alle soglie inferiori specificamente dettagliate negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui al successivo art. 17.

Art. 17 – Procedura di formazione e aggiornamento degli Elenchi Ufficiali

17.1 Gli elenchi ufficiali hanno durata indeterminata. La Società può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine, in tutto o in parte, ad uno o più elenchi ufficiali.

17.2 Il responsabile dell'affidamento, individuato ai sensi dell'art. 6.1.2 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sui siti informatici della Società di un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, con le modalità previste dall'art. 128 del Codice, approvato dal CDA della Società e sottoscritto dal suo legale rappresentante, con il quale si rende nota la volontà della Società medesima di procedere alla formazione o integrazione o aggiornamento o cessazione degli elenchi ufficiali e con cui si disciplina la modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte degli operatori economici interessati. Nell'avviso deve essere specificato se esso verrà utilizzato come mezzo di indizione delle gare di appalto (per lavori, servizi e forniture) mediante procedura ristretta o negoziata, ai sensi dell'art. 123, comma 3, lettera b) del Codice, e per quale periodo temporale.

17.3 Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati ai sensi dell'art. 134, comma 1 del Codice. Il responsabile dell'affidamento, sulla base delle domande pervenute, procede, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti, alla formazione ed aggiornamento continuo degli elenchi. Gli operatori economici

le cui domande di iscrizione risultano completamente e correttamente formulate, sono inseriti negli elenchi stessi nell'ordine di presentazione delle domande medesime e con cadenza mensile.

17.4 L'accoglimento o il rigetto della richiesta di iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale deve essere tempestivamente comunicata all'operatore economico interessato nelle forme ritenute idonee, con preferenza per l'utilizzo della posta elettronica certificata oppure mediante pubblicazione sul sito web della Società nei casi in cui il numero dei soggetti da contattare sia superiore a 40 per ciascun elenco. All'operatore economico non inserito nell'elenco è riservata la facoltà di richiedere l'indicazione delle motivazioni per le quali è stata rigettata la richiesta di iscrizione e di produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione della Società, le proprie controdeduzioni o l'eventuale documentazione integrativa ritenuta utile per l'eventuale ridefinizione della propria posizione. La Società si pronuncia nei successivi 30 giorni confermando il rigetto oppure procedendo all'iscrizione. In ogni caso non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 18 – Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi Ufficiali

18.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione negli elenchi ufficiali i soggetti indicati negli artt. 45 e seguenti del Codice in possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale disciplinati dagli artt. 80 e seguenti dello stesso Codice, come specificati nell'avviso di costituzione o aggiornamento degli elenchi.

18.2 E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese ausiliarie, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del Codice, e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'avvalimento è consentito solo per i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo;
- l'avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente l'iscrizione negli elenchi e non anche al soggetto ausiliario;
- è preclusa l'iscrizione in una specifica sezione di un elenco sia del soggetto che ricorre all'avvalimento sia del soggetto ausiliario;
- è preclusa l'iscrizione di tutti i soggetti che si avvalgono, in tutto o in parte, dei medesimi soggetti ausiliari;
- il soggetto ausiliario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice;
- il soggetto ausiliario deve essere chiaramente ed univocamente individuato;
- il contratto di avvalimento è sostituito da una dichiarazione congiunta del soggetto richiedente l'iscrizione e del soggetto ausiliario con la quale essi si impegnano a stipulare il contratto di avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure di gara;
- il soggetto iscritto o il soggetto ausiliario devono comunicare tempestivamente, durante il periodo di iscrizione, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del soggetto iscritto nonché ogni variazione, per il soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale e di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo: deve seguire, a pena di cancellazione dall'elenco, integrazione e regolarizzazione delle condizioni di ammissibilità per l'iscrizione entro il termine perentorio di 30 giorni durante i quali si applica la sospensione dall'iscrizione.

18.3 La Società, in considerazione delle esigenze organizzative e/o qualitative dell'appalto o per appalti di particolare complessità o che necessitano di un particolare livello di competenza tecnica, può richiedere, per l'iscrizione agli elenchi ufficiali, il possesso da parte degli operatori economici di requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti al precedente comma 18.1, fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità.

18.4 E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

18.5 Non possono richiedere l'iscrizione nel medesimo elenco ufficiale soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero i cui atti siano imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un medesimo centro decisionale. Se detta situazione viene a verificarsi successivamente all'iscrizione, gli operatori devono darne tempestiva comunicazione alla Società con indicazione di quale impresa deve essere mantenuta nell'elenco.

18.6 In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di iscrizione, gli stessi operatori conferiranno, per ciascuna gara aggiudicata, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 48 del Codice, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario, che agirà in nome e per conto dei mandanti.

18.7 Per tutto il periodo di validità degli elenchi è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, costituiti o costituendi, rispetto a quella risultante dalla domanda di iscrizione agli elenchi, pena la cancellazione dagli elenchi medesimi.

Qualora un raggruppamento temporaneo e/o un consorzio fosse invitato ad una procedura negoziata e non sussistessero più le condizioni di possesso dei requisiti da parte di tutti gli operatori economici, questi ultimi, non più qualificati, potranno essere sostituiti da nuovi operatori economici in possesso dei requisiti purché non già iscritti nel medesimo elenco ufficiale.

Possono, comunque, partecipare alla procedura negoziata Ati e Consorzi temporanei anche in assenza di alcuni degli operatori economici originariamente iscritti nel raggruppamento se non più in possesso dei requisiti al momento dell'invito.

In ogni caso l'assenza dei requisiti di alcuno degli operatori economici originariamente previsti nel raggruppamento e, quindi, l'impossibilità del raggruppamento così come iscritto originariamente, a partecipare alla gara dovrà essere dimostrata con documentazione da trasmettersi alla Società prima della presentazione dell'offerta.

18.8 L'operatore economico iscritto negli elenchi ufficiali invitato individualmente ha facoltà di presentare o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti; i soggetti mandanti potranno essere individuati anche tra i soggetti non iscritti negli elenchi ufficiali.

18.9 La Società si riserva di accertare in qualsiasi momento il possesso da parte degli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali (e da parte delle eventuali imprese ausiliarie) dei requisiti di qualificazione richiesti per l'iscrizione.

18.10 Gli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione che possa in qualunque modo incidere sulla propria qualificazione, sia in termini di requisiti di ordine generale sia in termini di requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa, allegando la necessaria documentazione a supporto. La Società procede, con la periodicità ritenuta opportuna ed obbligatoriamente in occasione di revisioni generali degli elenchi ufficiali, a richiedere agli operatori iscritti negli elenchi medesimi di confermare il mantenimento della propria iscrizione previa acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito la qualificazione.

18.11 Il soggetto invitato ad una procedura ristretta o negoziata (il quale risulta formalmente iscritto nel “sistema permanente di qualificazione degli operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento di lavori inerenti il servizio idrico integrato”) deve possedere e deve aver conservato, a pena di esclusione, i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel sistema medesimo: ogni modificazione soggettiva rilevante (cessione, fusione, scissione, affitto, ecc.) intervenuta tra la prima qualificazione nel sistema e l’indizione della singola procedura di gara senza alcuna preventiva e prescritta comunicazione per l’istruttoria e l’aggiornamento dell’elenco delle imprese iscritte, comporta di regola la perdita dell’iscrizione “ex tunc” nel sistema e l’impossibilità conseguente, non suscettibile di soccorso istruttorio, di partecipare alla gara sia per l’originario soggetto iscritto nel sistema sia per il subentrante. Sono fatte salve, in via del tutto residuale, le specifiche verifiche e valutazioni del responsabile dell’affidamento in relazione agli elementi peculiari connessi alla modificazione soggettiva che possono garantire la piena continuità tra l’originario soggetto iscritto nel sistema ed il subentrante con la connessa possibilità di partecipazione alla gara.

18.12 Il responsabile dell’affidamento, in qualsiasi momento, dispone la cancellazione dagli elenchi ufficiali degli operatori economici iscritti:

- per aver fornito false attestazioni o falsa o errata documentazione in sede di presentazione della domanda di iscrizione;
- per il venir meno, durante il periodo di iscrizione, dei requisiti di idoneità richiesti per l’iscrizione;
- per accertate e gravi irregolarità commesse nella conduzione degli appalti affidati, anche con riferimento al mancato rispetto della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili;
- nel caso di cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento, fatte salve le disposizioni dell’art. 110 del Codice;
- per non aver risposto alla richiesta di conferma di cui al precedente paragrafo 18.10 nei termini assegnati dal responsabile dell’affidamento;
- per le modificazioni soggettive rilevanti, come disciplinate al precedente paragrafo 18.11, senza preventiva comunicazione scritta alla Società.

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore economico dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

La cancellazione può essere preceduta dalla sospensione temporanea per il periodo necessario a compiere le verifiche e l’istruttoria del procedimento di cancellazione: al termine dell’eventuale periodo di sospensione il responsabile dell’affidamento dispone la cancellazione oppure il reintegro dell’operatore economico iscritto. Un operatore economico cancellato da un elenco può richiedere una nuova iscrizione solo trascorsi sei mesi dall’avvenuta cancellazione e sempreché l’eventuale irregolarità contestata in fase di cancellazione sia stata preventivamente sanata.

18.13 Il responsabile dell'affidamento dispone la "dequalificazione" o la "estensione di qualificazione" degli operatori economici iscritti nel caso in cui accerti, d'ufficio o in esito alle comunicazioni di cui al paragrafo 18.10, rispettivamente la perdita o l'incremento di alcuni requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativa.

Art. 19 – Mancanza o incapacienza degli Elenchi Ufficiali

19.1 In mancanza degli elenchi ufficiali di cui al presente Titolo o in caso di incapacienza degli stessi, potranno essere utilizzati i seguenti metodi alternativi:

- effettuazione di pubblicità preventiva o indagine di mercato sull'esigenza di procedere allo specifico intervento ovvero per interventi della stessa tipologia da eseguirsi in un determinato ambito di tempo, da effettuarsi sul sito internet istituzionale aziendale (in maniera semplificata senza la forma dell'avviso di gara);
- avvalendosi di albi/elenchi esterni di operatori costituiti da altre Aziende di servizi pubblici o di altri soggetti pubblici;
- avvalendosi di soggetti iscritti in sistemi di qualificazione costituiti da altri enti aggiudicatori;
- effettuazione di indagine di mercato, anche mediante ricerca informale mediante contatti con associazioni di categoria, pubblicazione di avviso di indagine, etc.;
- attingendo da albi/elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali.

19.2 In fase di rinnovazione degli elenchi ufficiali esistenti, solo per il periodo strettamente necessario ed in regime di temporanea "prorogatio", la Società potrà procedere all'utilizzo degli elenchi esistenti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di rotazione.

Art. 20 – Rotazione degli affidamenti e degli inviti

20.1 Non si applicano le linee guida n. 4 dell'ANAC, per quanto previsto al paragrafo 1.1 delle linee guida medesime, ma si applicano le disposizioni che seguono in quanto conformi ai principi dettati dal Trattato UE (non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, trasparenza a tutela della concorrenza).

20.2 Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti comporta, di norma, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Codice, il divieto di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto nei confronti dell'appaltatore uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nell'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, laddove i due affidamenti, quello immediatamente precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria prevalente di opere (con riferimento alle categoria SOA) oppure nello stesso settore di servizi, ad eccezione di quanto disposto ai successivi commi 20.3 – 20.4 – 20.5 – 20.6.

20.3 La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato e in quelle procedure nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o della consultazione degli elenchi ufficiali, non operi di fatto alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

20.4 Nei lavori la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento, a parità di categoria prevalente, con riferimento alle categorie SOA, preveda una classifica diversa (inferiore oppure superiore) per almeno due scalini rispetto all'affidamento immediatamente precedente oppure, indipendentemente dalla classifica, quando sono trascorsi almeno due anni

tra il nuovo affidamento e quello immediatamente precedente, avendo come riferimento la data di invio degli inviti.

20.5 Nei servizi e nelle forniture la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento, a parità di categoria merceologica oppure di settore di servizi, abbia un importo a base di gara diverso per almeno il 50% (in più o in meno) rispetto all'affidamento immediatamente precedente.

20.6 Un pregresso affidamento temporaneo e in via d'urgenza non è idoneo a far sorgere l'obbligo di rotazione.

TITOLO IV – GARE TELEMATICHE

Art. 21 – Generalità

21.1 Le procedure di gara di cui al presente Regolamento sono espletate preferibilmente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice, fatto salvo l'obbligo (cogente dal 18/10/2018) di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito di tutte le procedure di gara.

21.2 Per "gara telematica" si intende la gestione dei bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

21.3 Nel caso di indizione di una procedura telematica non è consentita, a pena di esclusione, alcuna altra modalità di presentazione delle offerte se non diversamente ed espressamente stabilito nei documenti di gara.

Art. 22 – Piattaforma telematica

22.1 La Società può utilizzare una o più piattaforme telematiche, affidando l'incarico di fornitura del servizio di gestione e conduzione tecnica della piattaforma di e-procurement e dei relativi strumenti di acquisto ad un soggetto specializzato.

22.2 All'atto della registrazione nella piattaforma, l'operatore economico deve prendere visione e, per l'effetto, si intende accettato senza eccezione alcuna lo specifico regolamento riportante i termini e le condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement.

22.3 La piattaforma telematica consente di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. Essa può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.

22.4 Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica, ancorché già iscritti negli Elenchi Ufficiali disciplinati al Titolo III, devono accreditarsi presso il portale della piattaforma telematica utilizzato dalla Società.

22.5 Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico deve essere in possesso di un personal computer con collegamento alla rete internet, di una firma digitale (con certificato in corso di validità), di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto, di idonei software per la gestione dei file.

22.6 La Società, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche.

22.7 La partecipazione alle procedure telematiche non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione.

22.8 La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., e comunque in conformità alle speciali indicazioni presenti nei documenti di gara.

22.9 La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte del seggio di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

22.10 È altresì possibile permettere agli operatori economici la partecipazione virtuale alle sedute di gara condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.